Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 8 agosto 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Molise

Regione Liguria

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 luglio 1983.

Formule tariffarie per l'assicurazione della R.C. auto da applicarsi dal 1° febbraio 1984 al 31 gennaio 1985 alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione, ed agli autotassametri.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1982 concernente le formule tariffarie per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore da applicarsi dal 1° febbraio 1983 al 31 gennaio 1984 alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio, la locazione, e agli autotassametri;

Visto il provvedimento n. 3/1983 del Comitato interministeriale dei prezzi sulle tariffe dei premi e condizioni di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° febbraio 1983 al 31 gennaio 1984;

Considerato che permangono valide le motivazioni addotte dal decreto ministeriale 28 luglio 1978 per la soppressione della formula tariffaria con clausola « sconto anticipato con integrazione di premio in caso di sinistro »;

Ritenuto che per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore da applicarsi dal 1° febbraio 1984 al 31 gennaio 1985, relativa alle autovetture in servizio privato compreso il noleggio e la locazione ed agli autotassametri possono riconfermarsi, tenuto conto delle esperienze acquisite, la validità delle formule tariffarie « bonus-malus » e « franchigia » nonché l'esigenza della compatibilità di quest'ultima formula tariffaria con i princìpi posti a base della formula tariffaria con clausola « bonus-malus »;

Considerato che per stabilire quanto sopra è necessario avvalersi della facoltà prevista dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, così come modificato dalla citata legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Considerato che pur permanendo l'esigenza di applicare le formule personalizzate « bonus-malus » e « franchigia » anche ai veicoli per trasporto di cose, non appare ancora opportuno prevedere, per il periodo dal 1° febbraio 1984 al 31 gennaio 1985, l'imposizione, per detti veicoli, delle sole formule tariffarie personalizzate;

Sentita la commissione ministeriale di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che ha tra l'altro confermato la validità tecnica dell'applicazione, con opportuna gradualità, delle formule personalizzate ai veicoli per trasporto di cose;

Considerata la opportunità di adeguare, tenuto conto delle attuali esigenze di mercato nonché del tasso di inflazione la misura massima del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per la formula tariffaria con clausola di « franchigia »;

Decreta:

Art. 1.

I contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato ed agli autotassametri, compresi il noleggio e la locazione (settore I), di cui al punto 1 del provvedimento n. 3/1983, del Comitato interministeriale dei prezzi, possono, per il periodo dal 1° febbraio 1984 al 31 gennaio 1985 essere stipulati o rinnovati soltanto nella formula tariffaria « bonus-malus » che prevede, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo oppure nella formula tariffaria con clausola di « franchigia ».

Le misure del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per la formula tariffaria con clausola di « franchigia » saranno stabilite in sede di determinazione di detta tariffa da valere per il periodo dal 1° febbraio 1984 al 31 gennaio 1985. In ogni caso tali misure non potranno essere inferiori a Lit. 30.000 e superiori a Lit. 600.000.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4704)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 luglio 1983.

Saggio d'interesse per il pagamento differito delle imposte di fabbricazione e dei diritti doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873;

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346;

Ritenuto che il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti doganali alla importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10,

27.11, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali non può essere concessa una dilazione per un periodo superiore ai quindici giorni;

Considerato che per tale dilazione e per l'ulteriore ritardo sono dovuti gli interessi, su base giornaliera, nella misura prevista dal menzionato art. 79;

Atteso che occorre stabilire il saggio d'interesse con decorrenza 28 luglio 1983;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, il saggio di interesse applicabile dal 28 luglio 1983 sul pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12, 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali e per l'eventuale ulteriore ritardo, è stabilito nella misura del diciotto virgola zeroventidue per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1983

Il Ministro: FORTE

(4703)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 29 luglio 1983.

Tassa d'ingresso per il compendio immobiliare denominato « Reggia di Caserta ».

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1980;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1983;

Ravvisata l'opportunità di sdoppiare l'importo della tassa d'ingresso al compendio immobiliare della Reggia di Caserta, comprendente il palazzo reale e il parco, fissata in L. 3.000 complessive;

Considerato che la modifica non comporta variazione nell'ammontare della tassa medesima di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 1983, trattandosi di semplice aggiustamento ispirata a motivi tecnici;

Decreta:

La tassa d'ingresso per il compendio immobiliare denominato « Reggia di Caserta » è fissata in: L. 1.500 per l'accesso al parco della Reggia e L. 1.500 per l'accesso al palazzo reale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1983

Il Ministro: VERNOLA

(4705)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 luglio 1983.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° agosto 1983, per 230 miliardi, da attribuirsi all'Ente nazionale idrocarburi e da destinarsi a ricapitalizzazione e finanziamento dei programmi approvati attraverso riduzioni di pari ammontare dell'indebitamento bancario dell'Ente stesso e di quello delle società controllate.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite attualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 782, recante conferimento al fondo di dotazione dell'ENI della somma di lire 230 miliardi, da destinarsi a ricapitalizzazione e finanziamento dei programmi approvati attraverso riduzione di pari ammontare dell'indebitamento bancario dell'Ente stesso e di quello delle società controllate, con conseguente formazione di liquidità, ed, in particolare, l'art. 2, con cui si prevede che tale conferimento avvenga mediante attribuzione di titoli del Tesoro, che il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere previo versamento all'entrata del bilancio statale, da parte del Ministero delle partecipazioni statali, del corrispondente importo;

Tenuto conto che il Ministero delle partecipazioni statali ha provveduto al versamento all'entrata del bilancio statale della somma di lire 230 miliardi;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei titoli da destinarsi alla finalità di cui alla richiamata legge n. 782, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro per lire 230 miliardi, della durata di cinque anni;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alla necessità di reperire con sollecitudine i titoli da destinare alle finalità di cui alla richiamata legge n. 782;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e per le finalità di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 782, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali lire 230 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento al 1° agosto 1983, al prezzo di emissione di lire 100 per ogni 100 lire di capitale nominale.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° febbraio 1984, è pari all'11 %.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo un punto percentuale alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di novembre e dicembre per le cedole con godimento al 1° febbraio e pagabili il 1° agosto successivo, e nei mesi di maggio e giugno per le cedole con godimento 1° agosto e pagabili il 1° febbraio successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° febbraio ed al 1° agosto di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° febbraio 1984 e l'ultima il 1° agosto 1988.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 1988.

Art. 7.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia verrà aperto un conto speciale a nome dell'ENI, sul quale verranno versati i titoli di cui al presente decreto.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

I certificati di credito verranno inviati a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato alle filiali della Banca d'Italia, ai fini della loro consegna, a norma del terzo comma dell'art. 2 della legge n. 782, alle aziende e istituti di credito.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'emissione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119, E LEGGE 26 DICEMBRE 1981, N. 782 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1988 » « EMISSIONE ENI 1° AGOSTO 1983 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1988 » « EMISSIONE ENI 1° AGOSTO 1983 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento

della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati e ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1988 » « EMISSIONE ENI 1° AGOSTO 1983 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 9.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1984 al 1988, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1988, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1983
Registro n. 39 *Tesoro, foglio n.* 53

(4724)

DECRETO 28 luglio 1983.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° agosto 1983, per 20 miliardi, da attribuirsi all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera e destinati a ricapitalizzazione e finanziamento dei programmi approvati.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 785, recante conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM della somma di lire 20 miliardi, da destinarsi a ricapitalizzazione e finanziamento dei programmi approvati, ed, in particolare, l'art. 2, con cui si prevede che tale conferimento avvenga mediante attribuzione di titoli del Tesoro, che il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere previo versamento all'entrata del bilancio statale, da parte del Ministero delle partecipazioni statali, del corrispondente importo;

Tenuto conto che il Ministero delle partecipazioni statali ha provveduto al versamento all'entrata del bilancio statale della somma di lire 20 miliardi;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei titoli da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 785, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro per lire 20 miliardi, della durata di cinque anni;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alla necessità di reperire con sollecitudine i titoli da destinare alle finalità di cui alla richiamata legge n. 785;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e per le finalità di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 785, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali lire 20 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1° agosto 1983, al prezzo di emissione di lire 100 per ogni 100 lire di capitale nominale.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° febbraio 1984, è pari all'11%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo un punto percentuale alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di novembre e dicembre per le cedole con godimento 1° febbraio e pagabili il 1° agosto successivo, e nei mesi di maggio e giugno per le cedole con godimento 1° agosto e pagabili il 1° febbraio successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° febbraio ed al 1° agosto di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° febbraio 1984 e l'ultima il 1° agosto 1988.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 1988.

Art. 7.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia verrà aperto un conto speciale a nome dell'EFIM, sul quale verranno versati i titoli di cui al presente decreto.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

I certificati di credito verranno inviati a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato alle filiali della Banca d'Italia, ai fini della loro consegna, a norma del terzo comma dell'art. 2 della legge n. 785, all'EFIM.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'emissione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119, E LEGGE 26 DICEMBRE 1981, N. 785 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1988 » « EMISSIONE EFIM 1° AGOSTO 1983 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1988 » « EMISSIONE EFIM 1° AGOSTO 1983 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, alla data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1988 » « EMISSIONE EFIM 1° AGOSTO 1983 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 9.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1984 al 1988, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1988, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1983
Registro n. 39 *Tesoro, foglio n.* 54

(4725)

DECRETO 1° agosto 1983.

Elevazione a lire 2.700 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei CCT triennali con godimento 1° agosto 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 712685/66-AU-41 del 15 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1983, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 75, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a trentasei mesi, con godimento 1° agosto 1983, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 1.500 miliardi a lire 2.700 miliardi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro a trentasei mesi, con godimento 1° agosto 1983, emessi con il decreto ministeriale del 15 luglio 1983, n. 12685/66-AU-41 meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 1.500 miliardi a lire 2.700 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 10 agosto 1983 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 15 luglio 1983 il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 1.200 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 9% semestrale, per il periodo dal 1° agosto 1983 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni d'interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 15 luglio 1983.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1983
Registro n. 39 *Tesoro, foglio n.* 121

(4726)

DECRETO 1° agosto 1983.

Elevazione a lire 4.300 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei CCT quinquennali con godimento 1° agosto 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 712686/66-AU-42 del 15 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1983, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 76, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a sessanta mesi, con godimento 1° agosto 1983, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 2.000 miliardi a lire 4.300 miliardi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro a sessanta mesi, con godimento 1° agosto 1983, emessi con il decreto ministeriale del 15 luglio 1983, n. 712686/66-AU-42, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 2.000 miliardi a lire 4.300 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 10 agosto 1983 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 15 luglio 1983 il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 2.300 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 9,50% semestrale, per il periodo dal 1° agosto 1983 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni d'interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 15 luglio 1983.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1983
Registro n. 39 *Tesoro, foglio n.* 122

(4727)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 4 agosto 1983.

Proroga dei termini di trasmissione degli elenchi di liquidazione del premio a favore dei produttori di carni ovine relativi alla campagna 1982-83.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine;

Visto il regolamento (CEE) n. 2643/80 del Consiglio del 14 ottobre 1980 e il regolamento (CEE) n. 2660/80 della commissione del 17 ottobre 1980, che istituiscono un premio a favore dei produttori di carni ovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 1023/83 del Consiglio, del 28 aprile 1983, che proroga la campagna di commercializzazione 1982-83 nel settore delle carni ovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 1885/73 della commissione, dell'11 luglio 1983, che determina per gli Stati membri, le perdite di reddito stimate, nonché l'importo del premio pagabile per pecora per la campagna 1982-83;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1981 che detta norme nazionali per la concessione del citato premio;

Considerata la necessità di consentire agli organi regionali di predisporre gli elenchi definiti con atto di liquidazione da inviare all'A.I.M.A.;

Decreta:

Articolo unico

Per la campagna 1982-83, in deroga al disposto dell'art. 9 del decreto ministeriale 21 luglio 1981, il termine di trasmissione dell'elenco delle domande definite con atto di liquidazione è fissato al 19 settembre 1983.

Roma, addì 4 agosto 1983

Il Ministro: MANNINO

(4723)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 11 marzo 1983.

Valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di Umberto Saba nel centenario della nascita.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 136, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1983, fra l'altro, di francobolli commemorativi di Umberto Saba nel centenario della nascita;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1588 del 1° marzo 1983;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo di Umberto Saba nel centenario della nascita, nel valore da L. 600.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼ tiratura: cinque milioni di esemplari; foglio cinquanta esemplari; quadricromia.

La vignetta è tratta da una composizione di Emidio Vangelli, che raffigura il poeta presso una finestra aperta su un simbolico paesaggio triestino.

Completano il francobollo la leggenda « UMBERTO SABA 1883 - 1957 », la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore « 600 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1983

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1983
Registro n. 21 *Poste, foglio n.* 57

(4315)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 26 febbraio 1983, n. **368.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, in Roma.

N. 368. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro degli affari esteri, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1983
Registro n. 11 *Esteri, foglio n.* 95

DECRETO 17 maggio 1983, n. **369.**

Autorizzazione al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali ad accettare una donazione.

N. 369. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, il Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, viene autorizzato ad accettare la donazione, disposta in favore della biblioteca oratoriana annessa al Monumento nazionale dei Gerolamini di Napoli dalla sig.ra Maria Vincenza Tarsia con atto pubblico 30 dicembre 1981, numero 86560/15277 di repertorio, a rogito dott. Luciano Di Transo, notaio in Napoli, registrato a Napoli in data 15 gennaio 1982 al n. 922/A, consistente in quattromilacentouno volumi per un valore di stima complessivo di L. 20.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1983
Registro n. 20 *Beni culturali, foglio n.* 52

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 giugno 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Omega, con sede e stabilimento in Valperga (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 settembre 1982 al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T., con sede e stabilimento in Terni, è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1983, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sipea S.p.a., con sede e stabilimento in Nichelino (Torino) e reparti staccati in None (Torino) e Torino, è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1983, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sipea S.p.a., con sede e stabilimento in Nichelino (Torino) e reparti staccati in None (Torino) e Torino, è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazione di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cazzaniga, con sede in Milano, stabilimento e sede amministrativa in Biassono (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 marzo 1983 al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano, stabilimento di Rogoredo (Milano), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano, stabilimenti di Sesto S. Giovanni e Gardone Val Trompia (Brescia), è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano, stabilimento di Rogoredo (Milano), è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano, stabilimenti di Sesto S. Giovanni e Gardone Val Trompia (Brescia), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche e fonderie S. Andrea, con sede in Novara e stabilimenti in Novara e Cressa (Novara), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera di Beinette, con sede e stabilimento in Beinette (Cuneo), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera di Beinette, con sede e stabilimento in Beinette (Cuneo), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Industrie metallurgiche Dervio, con sede e stabilimento in Dervio (Como), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Michelucci, con sede in Sesto Campano e stabilimenti in Coreno Ausonio (Frosinone) e Sesto Campano (Isernia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 ottobre 1982 al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimento Cipas di Santhià (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 maggio 1981 al 14 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimento Cipas di Santhià (Vercelli), è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimento Cipas di Santhià (Vercelli), è prolungata al 15 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Pagliani e Provenzale, con sede e stabilimento in Collegno (Torino), è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Pagliani e Provenzale, con sede e stabilimento in Collegno (Torino), è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Pagliani e Provenzale, con sede e stabilimento in Collegno (Torino), è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rossi sud di Latina, è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceretti e Tanfani, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceretti e Tanfani, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Castellaccio (Frosinone), è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, con sede legale in Milano, stabilimento in Clavesana (Cuneo), è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Varedo (Milano), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno (Milano), è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, sede di Milano, è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano, sede in Milano, uffici in Milano, è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopolimeri, con sede e stabilimento in Ceriano Laghetto (Milano), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, con sede legale in Milano e stabilimento in Fiume Veneto (Pordenone) ora «Filati pettinati S.r.l.», è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedipe, con sede in Milano e unità produttive in Bollate (Milano), Novara, Mantova, Porto Marghera (Venezia), Brindisi e Priolo (Siracusa) compresi uffici di vendita e filiali, è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, uffici di Milano, è prolungata al 15 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, uffici di Milano, è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4670)

Determinazione delle retribuzioni convenzionali, ai fini contributivi, degli esperti in servizio di cooperazione internazionale.

Con decreto 14 aprile 1983 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1983, registro n. 14 Lavoro, foglio n. 340, le retribuzioni convenzionali mensili ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell'art. 30 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, per i dipendenti assunti direttamente con contratto di diritto privato a tempo determinato in qualità di esperti per essere inviati nei Paesi interessati allo sviluppo, sono state determinate in relazione alla diversa qualificazione nelle seguenti misure:

	Retribuzione convenzionale mensile
Cat. *A* (Personale munito di laurea o di altro titolo di studio o qualificazione professionale equipollente):	
A-1 Personale fornito di titolo di specializzazione o abilitato alla libera docenza universitaria ed avente una esperienza professionale non inferiore a 6 anni	L. 1.412.000
Personale avente una esperienza professionale non inferiore a 12 anni	» 1.412.000
A-2 Personale fornito di titolo di specializzazione o abilitato alla libera docenza universitaria	» 1.146.000
Personale avente una esperienza professionale non inferiore a 6 anni	» 1.146.000
A-3 Personale non rientrante nelle precedenti classi *A*-1 e *A*-2 e con una esperienza professionale non inferiore a 3 anni	L. 1.059.000
Cat. *B* (Personale munito di diploma di istruzione di secondo grado o di altri titoli di studio o di qualificazione professionale equipollente):	
B-1 Personale munito di specializzazione o fornito di esperienza professionale non inferiore a 3 anni	» 1.035.000
Personale dotato di esperienza professionale non inferiore a 5 anni	» 1.035.000
B-2 Personale munito di specializzazione o fornito di esperienza professionale non inferiore a 2 anni	» 1.006.000
B-3 Personale non rientrante nelle precedenti classi *B*-1 e *B*-2	» 976.000
Cat. *C* (Personale tecnico qualificato sprovvisto dei titoli delle precedenti categorie *A* e *B*):	
C-1 Con 5 anni di esperienza professionale	» 961.000
C-2 Con meno di 5 anni di esperienza professionale	» 934.000

Dette retribuzioni convenzionali sono aumentate della stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni verificatisi in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

(4712)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agiroma» a r.l., in Roma

Con decreto ministeriale 12 luglio 1983 il dott. Francesco Garofalo, nato a Napoli il 6 gennaio 1947, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Agiroma», in Roma, in sostituzione dell'avv. Pietro Gilardoni, deceduto.

(4498)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Roma - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1983 è stata approvata la modificazione all'art. 4, secondo comma, dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la Cassa di risparmio di Roma.

(4586)

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta

Con decreto ministeriale 4 luglio 1983 sono state approvate le modificazioni agli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta.

(4587)

Modificazioni allo statuto della sezione autonoma opere pubbliche dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1983 sono state approvate le modifiche degli articoli 5 e 9 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita presso l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta.

(4588)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 152

Corso dei cambi del 4 agosto 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1575,05	1575,05	—	1575,05	—	—	1574,95	1575,05	1575,05	—
Marco germanico .	592,28	592,28	—	592,28	—	—	592,15	592,28	592,28	—
Franco francese	196,85	196,85	—	196,85	—	—	196,86	196,85	196,85	—
Fiorino olandese .	529,52	529,52	—	529,52	—	—	529,46	529,52	529,52	—
Franco belga .	29,563	29,563	—	29,563	—	—	29,555	29,563	29,563	—
Lira sterlina	2340,50	2340,50	—	2340,50	—	—	2341,60	2340,50	2340,50	—
Lira irlandese	1871 —	1871 —	—	1871 —	—	—	1870 —	1871 —	1871 —	—
Corona danese	164,79	164,79	—	164,79	—	—	164,86	164,79	164,79	—
E.C.U. .	1346,65	1346,65	—	1346,65	—	—	1346,65	1346,65	1346,65	—
Dollaro canadese	1278,25	1278,25	—	1278,25	—	—	1278,30	1278,25	1278,25	—
Yen giapponese .	6,479	6,479	—	6,479	—	—	6,479	6,479	6,479	—
Franco svizzero .	731,87	731,87	—	731,87	—	—	732 —	731,87	731,87	—
Scellino austriaco .	84,299	84,299	—	84,299	—	—	84,28	84,299	84,299	—
Corona norvegese .	211,52	211,52	—	211,52	—	—	211,60	211,52	211,52	—
Corona svedese .	201,54	201,54	—	201,54	—	—	201,53	201,54	201,54	—
FIM	277 —	277 —	—	277 —	—	—	277 —	277 —	277 —	—
Escudo portoghese	12,88	12,88	—	12,88	—	—	12,95	12,88	12,88	—
Peseta spagnola	10,458	10,458	—	10,458	—	—	10,457	10,458	10,458	—

Media dei titoli del 4 agosto 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	40,550
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	90,400
» 6 % » » 1970-85 .	86,800
» 6 % » » 1971-86 .	83,125
» 6 % » » 1972-87 .	79,300
» 9 % » » 1975-90 .	76,350
» 9 % » » 1976-91 .	75 300
» 10 % » » 1977-92 .	77,650
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	72,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,950
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	90,500
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,800
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,050
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,050
» » » » 1-10-1981/83 .	100,400
» » » » 1-11-1981/83 .	100,400
» » » » 1-12-1981/83 .	100,350
» » » » 1- 3-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,050
» » » » 1- 6-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,400
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 5-1982/84 .	100,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,850
» » » » 1-10-1982/84 .	99,800
» » » » 1-11-1982/84 .	99.900
» » » » 1-12-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,100
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,150
» » » » 1- 5-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 6-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 7-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 8-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 9-1982/86 .	100 —
» » » » 1-10-1982/86 .	99,900
» » » » 1-11-1982/86 .	99,850
» » » » 1-12-1982/86 .	100 —
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983 .	99,200
» » » 12 % 1- 1-1984 .	98,175
» » » 12 % 1- 4-1984 .	96,750
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,400
» » » 12 % 1-10-1984 .	94,200
» » » 18 % 1- 1-1985 .	100,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	84,800
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	101,500
» » » » 22-11-1982/89 13 %	102,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 agosto 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1575 —
Marco germanico .	592,215
Franco francese	196,855
Fiorino olandese .	529,49
Franco belga .	29,559
Lira sterlina .	2341,05
Lira irlandese	1870,50
Corona danese .	164,825
E.C.U.	1346,65
Dollaro canadese .	1278,275
Yen giapponese	6,479
Franco svizzero .	731,935
Scellino austriaco .	84,289
Corona norvegese .	211,56
Corona svedese .	201,535
FIM	277 —
Escudo portoghese	12,915
Peseta spagnola	10,457

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di bandi di concorsi a posti del ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 10, del 16 luglio 1983, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di cibernetica - Arco Felice (Napoli).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto tossine e micotossine da parassiti vegetali - Bari.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per lo studio delle malattie ereditarie e carenziali - Cosenza.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di fisica dello spazio interplanetario - Frascati (Roma).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnati all'istituto motori - Napoli.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per la lavorazione dei metalli - Orbassano (Torino).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di elaborazione dell'informazione - Pisa.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di elaborazione dell'informazione - Pisa.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di elaborazione dell'informazione - Pisa.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di elaborazione dell'informazione - Pisa.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di elaborazione dell'informazione - Pisa.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnati all'istituto di elaborazione dell'informazione - Pisa.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio per la geologia dell'Italia centrale - Roma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di elettronica dello stato solido - Roma.

Due concorsi pubblici, per titoli ed esami, a complessivi due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnati all'istituto di cosmo-geofisica - Torino.

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 11, del 19 luglio 1983, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche - Firenze.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche - Firenze.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche - Firenze.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche - Firenze.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche - Firenze.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di struttura della materia - Frascati (Roma).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di struttura della materia - Frascati (Roma).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di struttura della materia - Frascati (Roma).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di fisica dello spazio interplanetario - Frascati (Roma).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di fisica dello spazio interplanetario - Frascati (Roma).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di astrofisica spaziale - Frascati (Roma).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di tecniche spettroscopiche - Messina.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnati all'istituto di tecniche spettroscopiche - Messina.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di elettronica quantistica e strumentazione elettronica - Milano.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di fisica cosmica e tecnologie relative - Milano.

(4679)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi pubblici compartimentali, per esami, a complessivi sessantaquattro posti per la nomina alla qualifica di perito, indirizzo meccanico trasporti, sesta categoria, del personale dell'esercizio nell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, 31 luglio 1978, n. 571 e 29 aprile 1982, n. 327, contenenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui alla citata legge;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 1982, n. 4734, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti — ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797 — alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 797 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve dei posti per il personale interno nei concorsi pubblici;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 17, foglio n. 260, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Riconosciuta la necessità di bandire pubblici concorsi compartimentali, per esami, a complessivi sessantaquattro posti di perito in prova, indirizzo meccanico trasporti, del personale dell'esercizio nella categoria sesta, allo scopo di coprire il fabbisogno di personale della qualifica stessa presso gli uffici aventi sede nelle circoscrizioni territoriali delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni indicate nell'art. 1 del presente decreto;

Fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (in particolare l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33);

Ravvisata l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 15, primo comma, della legge 22 dicembre 1981, n. 797, e dato atto che viene fatta salva la percentuale dei posti riservati al personale della quinta categoria nella misura stabilita con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4614;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi concorsi pubblici compartimentali, per esami, per la nomina alla qualifica di perito in prova, indirizzo meccanico trasporti, del personale dell'esercizio di sesta categoria, per complessivi sessantaquattro posti da conferire presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale delle seguenti direzioni compartimentali:

	posti
Piemonte-Valle d'Aosta (limitatamente agli uffici del Piemonte)	n. 4
Liguria	» 4
Lombardia	» 4
Trentino-Alto Adige (limitatamente agli uffici del Trentino	» 4
Veneto	» 4
Friuli-Venezia Giulia	» 4
Emilia-Romagna	» 4
Toscana	» 4
Marche - Umbria	» 4
Lazio (ivi compresi i posti da destinare agli organi centrali)	» 4
Abruzzo - Molise	» 4
Campania	» 4
Puglia - Lucania	» 4
Calabria	» 4
Sicilia	» 4
Sardegna	» 4

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento, la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 873, di conferire agli idonei con le modalità di cui all'art. 13, primo comma, della legge 22 dicembre 1981, n. 797, i posti che si renderanno disponibili presso ciascun compartimento, entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Gli assunti saranno applicati presso gli uffici della circoscrizione territoriale della direzione compartimentale per la quale hanno concorso, per almeno un quinquennio di effettivo servizio durante il quale non potranno essere trasferiti né distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa, salvo che per gravi motivi di incompatibilità.

Art. 2.

Titolo di studio - Patente di guida

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso del diploma di perito industriale con le seguenti specializzazioni: costruzioni aeronautiche; elettronica industriale; elettrotecnica; fisica industriale; industrie metalmeccaniche; industria navalmeccanica; meccanica; meccanica di precisione; metallurgia; termotecnica; ovvero del diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie meccaniche o tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, essere in possesso della patente di abilitazione di categoria *C* per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare ai concorsi i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima od ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 ed all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non sono ammessi ai concorsi:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi del'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) coloro che siano già in servizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con la qualifica funzionale di perito (sesta categoria);

d) coloro che presentino domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa;

e) coloro che spediscano o presentino la domanda dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5 del presente decreto;

f) coloro che indirizzino o producano domande di partecipazione a più sedi compartimentali fra quelle elencate al precedente art. 1 (o a sedi compartimentali non elencate nello stesso articolo), ovvero ad uffici centrali.

Oltre ai casi di cui sopra l'ammissione potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale si intende concorrere, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) gli estremi della patente di abilitazione di categoria *C* per la guida di autoveicoli posseduta (numero, luogo e data di rilascio);

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego o di lavoro;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione prescelta;

n) di non aver presentato domanda di partecipazione allo stesso concorso per compartimenti diversi da quello cui la domanda è indirizzata;

o) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui all'art. 8 del presente bando di concorso;

p) di essere a conoscenza che, senza ulteriore avviso dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e secondo il diario stabiliti nel successivo art. 9.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 6.
Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Gli altri requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purché acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 10.

Art. 7.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice di ciascun concorso, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale e da due membri, scelti tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente anche in quiescenza.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni appartenente a categoria non inferiore alla ottava dell'esercizio o alla settima direttiva.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua inglese, da scegliersi tra docenti anche in quiescenza ovvero tra funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833.

Art. 8.
Programma di esame - Votazione

L'esame sarà costituito da una prova scritta, da un colloquio e da una conversazione facoltativa in lingua inglese, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta, del punto ottenuto nel colloquio e di un decimo del punto ottenuto nella prova facoltativa di lingua inglese, purché non inferiore a sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 9.
Diario degli esami

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica, parte prima, del 10 ottobre* 1983.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I concorrenti dovranno pertanto consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, sulla quale potranno, altresì, essere comunicati eventuali rinvii della pubblicazione del diario di esame.

I candidati dovranno quindi presentarsi, senza ulteriore avviso per sostenere la prova scritta, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella pubblicazione di cui ai precedenti commi, restando inteso che l'ammissione alla prova medesima ha luogo con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio, che si terrà per ciascun concorso nel capoluogo del relativo compartimento, sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova d'esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da un'amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 10.
Titoli di preferenza o di precedenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o assicurata convenzionale o presentare direttamente alla direzione compartimentale per la quale concorrono, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto il colloquio stesso, i documenti di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto il suddetto colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, numero 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonché gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I coniugi dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno — ove occorra — integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo né dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 11.

Graduatoria di merito - Riserva di posti
Decretazione dei vincitori

Per ciascun concorso compartimentale la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma del penultimo comma del precedente art. 8).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto, saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 10) alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale hanno concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'invito — a pena di decadenza — i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio del diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno produrre anche la dichiarazione di equipollenza con il corrispondente titolo di studio previsto dall'ordinamento scolastico italiano rilasciata dal competente provveditorato agli studi ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 153, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 5;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1965, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056. Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Dal certificato stesso dovrà risultare che la diminuzione di capacità lavorativa del candidato, in relazione all'infermità da cui è affetto, è pari, minore o maggiore di quello che comportano le menomazioni descritte nella settima ed ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

8) attestazione rilasciata dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla prefettura su carta da bollo dalla quale risultino gli estremi della patente di abilitazione di categoria *C* per la guida di autoveicoli cioè luogo, numero e data del rilascio del rinnovo.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6) e 8) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.

Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 8) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti alle forze di polizia, dovranno presentare, nel ripetuto termine di trenta giorni, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

6) attestazione dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o della prefettura su carta da bollo, dalla quale risultino gli estremi della patente di abilitazione di categoria *C* per la guida di autoveicoli, cioè luogo, numero e data del rilascio o del rinnovo.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 12.

Art. 14.

Nomina in prova - Esclusione dalla nomina

I vincitori nonché gli idonei utilmente collocati in graduatoria potranno essere immessi subito in servizio previo accertamento, ove occorre, della idoneità fisica e sotto condizione del possesso di tutti i requisiti da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

I predetti saranno nominati in prova con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data fissata per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettiva presentazione in servizio, per un periodo non inferiore a sei mesi con le competenze iniziali spettanti per legge e assegnati presso gli uffici compresi nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale per la quale hanno concorso.

Coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, sono esclusi dalla nomina. Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 2 giugno 1983

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1983
Registro n. 23 Poste, foglio n. 247

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta:

a) *Meccanica generale ed applicata*: Unità fondamentali di misura - Forza e massa - Lavoro e potenze - Equilibrio e composizione delle forze - Baricentri - Momenti d'inerzia e centrifughi - Le tre leggi fondamentali della dinamica - moto rettilineo e curvilineo.

b) *Resistenza dei materiali*: Tensioni normali - Deformazione - Modulo di elasticità - Carico e grado di sicurezza - Sollecitazioni semplici.

c) *Organi meccanici*: Unioni, giunti, ruote dentate.

d) *Motori endotermici*: Cicli teorici e pratici - Potenza e fattori che la determinano - Rendimenti - Curve caratteristiche Distribuzione.

e) *Trazione stradale*: Aderenza - Resistenze al moto - Pendenze - Frenatura.

f) *Autoveicoli*: Classificazione - Dimensioni e pesi massimi ammessi - Parti principali degli autoveicoli - Organi ausiliari - Accensione - Carburazione - Iniezione - Lubrificazione - Raffreddamento - Consumi.

g) *Autorimesse ed autofficine*: Criteri impiantistici con particolare riferimento al parcamento dei veicoli industriali, ai cicli di lavoro per la manutenzione, alle attrezzature accessorie.

Colloquio (oltre alle materie oggetto della prova scritta):

a) *Elementi di elettrotecnica generale*: Correnti continue ed alternate - Generalità sulle macchine elettriche a c.c. e c.a.

b) *Metallurgia*: Fabbricazione della ghisa, del ferro, dell'acciaio - Principali leghe metalliche - Trattamenti termici dei metalli.

c) *Elementi di tecnica della saldatura*: Protezione delle superfici metalliche contro la corrosione.

d) *Carburanti e lubrificanti*: Caratteristiche e classificazioni - Composizione chimica - Antidetonanti.

e) *Principali macchine utensili per la lavorazione dei metalli.*

f) *Materiale rotabile in esercizio nelle F.F. S.S. per il trasporto delle merci*: Principali linee di comunicazione ferroviaria italiana con particolare riferimento alle vie di uscita dal territorio nazionale - Costi di gestione per il trasporto delle merci su strada in ambito urbano ed extraurbano.

g) *Norme sulla circolazione stradale*: responsabilità penale e civile per danni a persone e cose a seguito di incidenti stradali.

h) *Nozioni di contabilità di Stato*: Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità dei pubblici impiegati - Organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Prova facoltativa di lingua estera:

conversazione nella lingua inglese su argomenti di normale generale conoscenza.

Il candidato dovrà dimostrare di sapere parlare correttamente la lingua.

N.B. — A tale prova saranno ammessi i candidati che ne abbiano fatto esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . (1)

Dati da redigere a macchina o in stampatello

(2)

(cognome e nome)

(luogo di nascita) (data di nascita)

(indirizzo: via/piazza, numero civico)

(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

(indicare se coniugato o non) (figli n.)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a . . posti (3) per la nomina alla qualifica di perito, indirizzo meccanico trasporti, del personale dell'esercizio di sesta categoria, da conferire presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . . (1).

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perché . . (4).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (5);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (6);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . conseguito presso in data ,

e) di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria *C* per la guida di autoveicoli n. . rilasciata dalla prefettura di . in data . ;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . (7);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per (1);

h) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . presso la quale è stato assunto il . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . dal . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (8) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di non aver presentato domande di partecipazione a concorsi per compartimenti diversi da quello cui la presente è indirizzata;

m) di voler sostenere la prova facoltativa di cui all'art. 8 del bando di concorso . . . .;

n) di essere a conoscenza che, senza ulteriore avviso dovrà presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e secondo il diario stabilito dall'art. 9 del bando;

o) . . . . (9).

Data, ...

Firma . . . . . . (10)

---

(1) Indicare la direzione compartimentale per la quale si intende concorrere. La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento.

(2) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(3) Indicare il numero dei posti messi a concorso nel compartimento prescelto.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(5) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(7) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . .; di non aver prestato servizio militare, perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(8) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(9) Gli invalidi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 5 del bando, che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste *nella settima e ottava categoria della tabella A di cui* al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

(10) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(4531)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica al comunicato riguardante l'indizione di concorsi a posti di tecnico laureato e tecnico coadiutore presso l'Università di Napoli. (Comunicato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 211 del 3 agosto 1983).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte relativa al concorso a due posti di tecnico laureato, dove è scritto: «istituto di chirurgia *d'urgenza* sperimentale e trapianti d'organo» deve intendersi: «istituto di chirurgia sperimentale e trapianti d'organo».

(4746)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami, a due posti di geologo nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, da assegnare al reparto rilevamenti e studi geologici.

La prima prova scritta del concorso, per esami, a due posti di geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del servizio geologico del Corpo delle miniere, da assegnare al reparto rilevamenti e studi geologici indetto con decreto ministeriale 13 ottobre 1982, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno 4, il giorno 19 novembre 1983, con inizio alle ore 8,30.

La seconda prova, a carattere pratico, si svolgerà in uno dei giorni successivi, presso il Servizio geologico, largo S. Susanna, n. 13, Roma.

La data di svolgimento della prova a carattere pratico sarà comunicata direttamente dalla commissione esaminatrice ai candidati il giorno della prima prova scritta.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, il giorno 19 novembre 1983, alle ore 8,30 presso il palazzo degli esami, via G. Induno 4, Roma.

Ai medesimi sarà inviata, in tempo utile, a mezzo posta raccomandata, all'indirizzo indicato nella domanda, apposita comunicazione.

(4658)

CORTE DEI CONTI

Avviso di rettifica al concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 207 del 29 luglio 1983).

Nel concorso citato in epigrafe, indetto con decreto del presidente della Corte dei conti 27 giugno 1983, all'art. 3, dopo il primo comma, è da aggiungere il seguente periodo: « Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti ».

(4717)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso gli ospedali mauriziani di Torino e Valenza

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale mauriziano di Torino:

nove posti di infermiere professionale specializzato in anestesia e rianimazione e T.I. cardiologiche;

quattro posti di infermiere professionale specializzato in assistenza chirurgica;

tre posti di infermiere professionale specializzato in nefrologia e tecniche dialitiche;

due posti di tecnico di radiologia;

due posti di puericultrice;

tre posti di vigilatrice di infanzia.

Ospedale mauriziano di Valenza:

un posto di operaio ad alta specializzazione tecnologica addetto alla centrale termica e manutenzione impianti tecnologici.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(318/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 214 del 5 agosto 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di rettifica:

***Istituto postelegrafonici, in Roma*: Avviso di rettifica al concorso pubblico, per esami, a cinque posti di collaboratore.**

REGIONI

PEGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1983, **n. 15.**

Disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali relativi agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive ed al sordomutismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale della *Regione n.* 12 *del* 1° *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della disciplina legislativa

Gli accertamenti degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo di cui alle leggi 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 381, 11 febbraio 1980, n. 18, sono effettuati da commissioni di prima e di seconda istanza con le modalità di cui alla presente legge regionale e, per quanto in esame non previsto, secondo le norme delle vigenti leggi dello Stato.

Art. 2.

Composizione e nomina delle commissioni di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo.

Presso ciascuna Unità locale operano una o più commissioni di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo. Ogni commissione è nominata dalla giunta regionale ed è composta:

dal responsabile del servizio igiene pubblica dell'Unità locale o da un sanitario del predetto servizio, suo delegato, che la presiede;

da due medici specializzati, rispettivamente, in medicina del lavoro, medicina legale e delle assicurazioni o discipline equipollenti, scelti dalla giunta regionale fra due terne di nomi indicate, rispettivamente, dal comitato di gestione di ogni Unità locale e dalle associazioni delle categorie interessate, maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Le commissioni di prima istanza sono integrate da un medico specialista in oculistica, da un medico specialista in otorinolaringoiatria o in audiologia, da un medico specialista in neuro-psichiatria o in discipline equipollenti, quando l'accertamento riguardi le condizioni visive, il sordomutismo o le condizioni neuropsichiche. A tal fine il comitato di gestione di ogni Unità locale indicherà una terna di nomi per ciascun medico specialista.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente del ruolo amministrativo in servizio presso la Unità locale in cui opera la commissione, su designazione dell'Unità locale stessa.

Art. 3.

Modalità di funzionamento delle commissioni di prima istanza

Le commissioni di prima istanza sono nominate dalla giunta regionale, durano in carica tre anni ed i loro membri possono essere riconfermati.

In relazione al numero delle domande, la giunta regionale può autorizzare, per ogni Unità locale, più commissioni, stabilendone la sede e l'ambito di competenza territoriale.

Le domande di accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo devono essere presentate, in carta libera, alla commissione di prima istanza presso l'Unità locale di competenza, corredate da certificato medico e certificato di residenza.

La commissione, ove lo ritenga necessario a causa della gravità della minorazione, può procedere a visita domiciliare, su espressa richiesta dell'interessato.

Entro dieci giorni dalla data della decisione, il segretario della commissione notifica all'interessato l'esito dell'accertamento medico-legale a mezzo di messo comunale o con lettera raccomandata con l'avviso di ricevimento.

Il segretario provvede, altresì, a comunicare l'esito dell'accertamento all'istituto di patronato, in presenza di esplicito mandato di assistenza.

Limitatamente a coloro per i quali sia stato accertato un grado di invalidità che dia diritto a provvidenze economiche in base alla legislazione vigente, l'esito dell'accertamento medico-legale va comunicato, a cura del segretario, alla prefettura e/o all'ente competente, in base alla residenza anagrafica del richiedente entro dieci giorni dalla data della decisione.

Art. 4.

Commissione di seconda istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo.

Contro il giudizio della commissione di prima istanza, lo interessato può presentare ricorso alla commissione di seconda istanza. Il ricorso, in carta libera, deve essere spedito all'assessorato regionale alla sanità a mezzo lettera raccomandata, entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta notifica della decisione della commissione di prima istanza.

La commissione di seconda istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo è composta:

da uno dei coordinatori sanitari delle Unità locali o da un medico di livello apicale iscritto nel ruolo regionale del servizio sanitario nazionale, che la presiede;

da un primario o dirigente di servizio ospedaliero, per ciascuno dei due seguenti gruppi di disciplina o discipline equipollenti: medicina generale e medicina del lavoro, ortopedia e medicina legale e delle assicurazioni, di cui uno scelto dalla giunta regionale in una terna di nomi indicata dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale.

La commissione di seconda istanza è integrata da un primario ospedaliero delle discipline oculistiche, otorinolaringoiatriche o audiologiche e neuro-psichiatriche, per i casi di accertamento delle condizioni visive, del sordomutismo o delle condizioni neuro-psichiatriche.

Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un dipendente regionale in servizio presso l'assessorato alla sanità.

La commissione di cui al presente articolo è nominata dalla giunta regionale, dura in carica tre anni, ed i suoi membri possono essere riconfermati.

I componenti della commissione di seconda istanza non possono far parte contemporaneamente di commissioni di prima istanza.

La decisione della commissione di seconda istanza ha carattere definitivo e deve essere notificata entro dieci giorni a cura del segretario della commissione, all'interessato ed alla competente commissione di prima istanza, a mezzo messo comunale e con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nei casi in cui sia stato accertato un grado di invalidità che dia diritto a provvidenze economiche in base alla legislazione vigente, l'esito dell'accertamento medico-legale va comunicato, a cura del segretario della commissione di prima istanza, entro dieci giorni dalla data di ricevimento alla prefettura e/o all'ente competente in base alla residenza anagrafica del ricorrente.

Allo scopo di consentire il regolare funzionamento della commissione di seconda istanza, su richiesta di questa, i Segretari delle commissioni di prima istanza sono tenuti a fornire sollecitamente gli elementi conoscitivi o gli atti richiesti.

La sede della commissione di seconda istanza è stabilita presso l'assessorato regionale alla sanità o, presso uno degli uffici o presidi dell'Unità locale di Campobasso.

Art. 5.

Disciplina comune alle commissioni di prima e di seconda istanza

Per ciascun membro effettivo e per ciascun segretario delle commissioni di prima e seconda istanza viene nominato, con le stesse modalità previste per gli effettivi, un supplente che partecipa alle sedute solo in caso di assenza o impedimento del rispettivo componente effettivo.

Entro tre mesi dalla data di scadenza delle commissioni di prima e di seconda istanza, le Unità locali, e la giunta regionale provvederanno alla nomina delle nuove commissioni; fino al loro insediamento, operano le commissioni in carica.

Dinanzi alle commissioni di prima e seconda istanza il richiedente ha facoltà di farsi assistere da un medico di fiducia.

L'accertamento dello stato di invalidità, della causa invalidante, la valutazione del grado di minorazione, hanno efficacia anche ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro degli interessati secondo le norme di legge vigenti in materia.

Art. 6.

Accertamenti diagnostici

Le commissioni di cui ai precedenti articoli, al fine di acquisire un'esatta valutazione delle minorazioni, possono richiedere accertamenti psico-diagnostici ai competenti servizi e presidi delle Unità locali.

Art. 7.

Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psicofisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative.

Il collegio medico di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è nominato dalla giunta regionale ed ha sede presso l'Unità locale.

Il collegio è presieduto dal responsabile del servizio igiene pubblica dell'Unità locale, in sostituzione del medico provinciale.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un dipendente dell'Unità locale, su designazione del comitato di gestione.

Il collegio può richiedere accertamenti psico-diagnostici ai competenti servizi e presidi dell'Unità locale.

Il lavoratore può farsi assistere da un medico di fiducia.

Art. 8.

Compensi e spese di funzionamento

Le commissioni ed i collegi di cui alla presente legge si riuniscono di norma tre volte alla settimana e comunque per un massimo di dodici sedute mensili.

Ai componenti le commissioni e collegi di cui ai precedenti articoli 2, 4 e 7 ad esclusione, per quest'ultimo, del medico designato dal datore di lavoro, viene corrisposta, per ogni giornata di seduta, un'indennità pari al 60 % di quella fissata per i componenti degli organi regionali di controllo, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed all'indennità di trasferta, se dovuta, a norma dell'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1981, numero 11.

Il compenso per il medico designato dal datore di lavoro nel collegio di cui al precedente art. 7 è a carico dello stesso datore di lavoro; quello per il medico designato dal lavoratore è a carico di quest'ultimo ovvero dell'associazione di categoria del richiedente.

Per le commissioni di prima istanza i compensi di cui al presente articolo faranno carico ai bilanci delle rispettive Unità locali, nei limiti degli importi fissati con normativa dello Stato.

Gli oneri aggiuntivi previsti dalla presente legge, ivi compresi quelli relativi al funzionamento della commissione di seconda istanza, sono posti a carico del bilancio regionale.

Per l'anno 1983 la spesa è iscritta al nuovo capitolo n. 29710 del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 « indennità e rimborso spese di viaggio ai componenti le commissioni per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo - spesa obbligatoria » con una dotazione di competenza e di cassa di L. 5 milioni e con le corrispondenti riduzioni dal capitolo 29700 dello stesso bilancio « spese per il funzionamento delle commissioni sanitarie provinciali per l'accertamento delle invalidità civili oneri 1980 e precedenti ».

Per gli esercizi futuri, la stessa legge approvativa dei bilanci regionali quantificherà l'onere derivante dall'applicazione della presente legge.

Art. 9.

Norma transitoria

Le commissioni attualmente operanti, anche se scadute, proseguono la loro attività fino all'insediamento delle commissioni nominate ai sensi della presente legge.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 16 giugno 1983

D'UVA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1983, n. 16.

Approvazione dello studio per la creazione di centri di servizio per lo smaltimento delle acque di vegetazione prodotte dai frantoi oleari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale della Regione n. 12 *del* 1° *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise, nell'ambito degli interventi di pianificazione settoriale previsti dal piano regionale di risanamento idrico ed in relazione agli obiettivi di tutela del suolo e dell'ambiente indicati all'art. 4 del proprio statuto, approva l'allegato « Studio per la creazione nel Molise di centri di servizio per lo smaltimento delle acque di vegetazione prodotte nei frantoi oleari ».

I centri di servizio sono localizzati nell'ambito dei territori comunali di Sant'Elia a Pianisi-Colletorto, Trivento, Venafro e Larino-Guglionesi.

La realizzazione e gestione dei predetti centri sono affidate all'Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise, il quale potrà promuovere, per la realizzazione degli impianti e per la gestione del servizio, la costituzione di opportune forme associative fra gli utenti.

Art. 2.

L'elaborato di cui al precedente art. 1 è depositato, a fine di pubblicità, presso la segreteria del consiglio regionale.

Gli aggiornamenti tecnici all'elaborato sono apportati dalla giunta regionale con deliberazione pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3.

I progetti per la realizzazione degli impianti di trattamento delle acque di scarico dei frantoi oleari sono approvati dalla giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.

Art. 4.

Gli utenti del servizio di raccolta e di trattamento dei reflui degli oleifici sono tenuti al pagamento, all'organismo gestore, di un canone annuo che sarà determinato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro il mese di marzo di ciascun anno, su proposta dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise.

Qualora la deliberazione non venga adottata nel termine indicato, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

I criteri per la determinazione della misura del canone dovuto dagli utenti dovranno essere uniformati, di massima, al principio della copertura delle spese di esercizio del servizio.

Art. 5.

Ad avvenuta realizzazione degli impianti di trattamento previsti dalla presente legge, è fatto divieto di scaricare nella pubblica fognatura, nel sottosuolo e sul suolo le acque di vegetazione provenienti dalla lavorazione delle olive.

Art. 6.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno quantificati, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, con la stessa legge approvativa dei bilanci di previsione.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 16 giugno 1983

D'UVA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1983, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1978, n. 28.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale della Regione n. 12 *del* 1° *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 13 novembre 1978, n. 28, è modificato come segue:

Le finalità di cui all'art. 2 potranno essere perseguite anche mediante i consultori privati che siano convenzionati nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 8.

Art. 2.

All'art. 24 della legge regionale 13 novembre 1978, n. 28, vengono aggiunte le parole: «... e privati».

Art. 3.

All'art. 26 della legge regionale 13 novembre 1978, n. 28, viene aggiunto un secondo comma:

Il consiglio regionale assegna un contributo sino al 10% del fondo iscritto in bilancio ai consultori privati, iscritti al registro di cui all'art. 9, che ne abbiano fatta richiesta e che documentino adeguatamente l'attività svolta.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 16 giugno 1983

D'UVA

(4300)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1983, n. 18.

Trasformazione degli ospedali psichiatrici di Genova-Quarto e di Cogoleto in presidi sociali e sanitari per la tutela della salute mentale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 23 dell'8 giugno 1983*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ambito di operatività

In attesa del piano sanitario regionale e sino all'entrata in vigore della legge regionale istitutiva dei servizi a struttura dipartimentale prevista dal primo comma dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la presente legge disciplina, nell'ambito del processo di superamento degli ospedali psichiatrici ed in relazione alle inderogabili esigenze di garantire una continuità terapeutica ai soggetti che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 3, la trasformazione degli ospedali psichiatrici di Genova-Quarto e di Cogoleto in presidi sociali e sanitari non ospedalieri ad esaurimento per lo svolgimento delle funzioni curative, riabilitative e di reinserimento sociale relative alla salute mentale.

Tali presidi assumono la denominazione di «Presidio sociale e sanitario per la tutela della salute mentale», fanno rispettivamente parte del servizio di salute mentale delle unità sanitarie locali n. 16 Genova Levante e n. 8 Genova Ponente ed esercitano le loro funzioni con riferimento agli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali numero 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Art. 2.

Oggetto delle prestazioni

Nell'espletamento delle proprie competenze i presidi sociali e sanitari per la tutela della salute mentale forniscono le prestazioni ritenuta più idonee alle esigenze dei soggetti di cui all'articolo successivo assicurando in particolare i rapporti con le famiglie e lo sviluppo delle relazioni interpersonali nella comunità.

Le prestazioni di cui al precedente comma debbono tendere al reinserimento sociale attraverso soluzioni alternative che corrispondano ai singoli bisogni con particolare riferimento:

a) alla ricostituzione del rapporto familiare;

b) alla risocializzazione degli ospiti mediante l'inserimento in gruppi semi-protetti o autonomi ed in attività occupazionali e lavorative;

c) al trattamento terapeutico riabilitativo per situazioni psichiatriche gravi cronicizzate, ricercando l'inserimento degli ospiti in gruppi terapeutici residenziali con programma di progressivo inserimento lavorativo o sociale;

d) all'assistenza per grave invalidità o forma patologica mediante l'inserimento degli ospiti in strutture con adeguate possibilità di assistenza specifica.

Gli interventi sono prestati in stretto collegamento con il servizio psichiatrico di diagnosi e cura e con il servizio territoriale di salute mentale dell'Unità sanitaria locale di provenienza dell'ospite.

Ogni presidio deve adeguatamente documentare l'attività svolta ai fini della verifica sanitaria, assistenziale ed amministrativa.

Art. 3.

Destinatari delle prestazioni

I presidi di cui all'art. 1, in relazione al carattere transitorio e ad esaurimento della relativa attività e tenuto altresì conto che le prestazioni dagli stessi erogate sono intese a garantire una continuità terapeutica non altrimenti assicurabile ai soggetti che abbiano già usufruito di trattamento psichiatrico manicomiale, erogano le prestazioni previste dall'art. 2 nei confronti delle persone che, alla data del 31 dicembre 1981, usufruiscono di assistenza nelle strutture ospedaliere psichiatriche di Genova-Quarto e di Cogoleto.

Possono inoltre fruire delle prestazioni dei presidi, purchè non presentino problemi di malattia in fase acuta, coloro che ne facciano richiesta e che risultino:

a) ricoverati almeno una volta negli ospedali psichiatrici di Genova-Quarto o di Cogoleto anteriormente al 31 dicembre 1981;

b) ricoverati almeno una volta in ospedali psichiatrici ubicati al di fuori della regione anteriormente alla data del 31 dicembre 1981.

I soggetti indicati alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma sono ammessi, su proposta del responsabile del servizio di salute mentale dell'unità sanitaria locale di provenienza e su autorizzazione dei responsabili dei presidi d'intesa con i responsabili dei reparti interessati, ad usufruire delle prestazioni in relazione alla disponibilità ricettiva delle strutture.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, emana direttive vincolanti al fine di definire i criteri per l'ammissione dei soggetti di cui al presente articolo.

Art. 4.

Organizzazione dei presidi

L'organizzazione dei presidi previsti dalla presente legge è articolata in unità operative di cui all'art. 12 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 45, a seconda della provenienza degli ospiti, salvo la necessità di diversa articolazione in relazione a specifiche esigenze terapeutiche e assistenziali ed al numero di soggetti. Inoltre detta organizzazione deve prevedere:

a) locali e servizi adeguatamente attrezzati ed organizzati per ospiti che usufruiscono solo dei servizi generali;

b) servizi per l'assistenza intensiva e la riabilitazione degli handicappati psichici gravi e degli anziani non autosufficienti.

I reparti ed i servizi indicati nel presente articolo sono diretti da dipendenti iscritti nel ruolo sanitario, profilo professionale medico, del personale delle unità sanitarie locali in posizione funzionale di primario, coadiuvati da almeno un altro sanitario e da un dipendente con il profilo professionale di psicologo o di sociologo in posizione funzionale inferiore.

I responsabili dei presidi assicurano il coordinamento dell'attività dei vari reparti e servizi del presidio stesso; sovraintendono sotto il profilo organizzativo alla gestione dei presidi vigilando sulle prestazioni dagli stessi erogate; promuovono forme di collegamento dell'attività dei presidi con quella dei servizi territoriali ed ospedalieri di salute mentale delle unità sanitarie locali della regione; danno esecuzione alle direttive ed indirizzi generali emanati dall'ufficio di direzione e dal responsabile del servizio di salute mentale.

La funzione di responsabile del servizio di salute mentale della unità sanitaria locale non è cumulabile a quella di responsabile dei presidi di cui alla presente legge.

Art. 5.

Organico dei presidi

L'organico dei presidi è fissato in sede di approvazione delle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali.

La giunta regionale, su iniziativa delle unità sanitarie locali n. 8 e n. 16, sentite le altre unità sanitarie locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, propone annualmente al consiglio regionale, in relazione alla diminuzione degli ospiti, direttive vincolanti ai fini della determinazione del numero e della qualifica dei dipendenti non più necessari nonchè della loro diversa utilizzazione nell'ambito dei servizi delle Unità sanitarie locali, nel rispetto della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761.

I presidi di cui all'art. 1, in ordine ad esigenze assistenziali di carattere non propriamente psichiatrico che non possano essere soddisfatte tramite il personale in servizio presso gli stessi, utilizzano, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 45, personale operante in altre strutture o servizi delle unità sanitarie locali o dei comuni in cui i presidi stessi sono ubicati.

Art. 6.

Stato giuridico e funzioni del personale

Lo stato giuridico e le funzioni del personale medico psichiatrico e di tutto il restante personale operante nei presidi di cui alla presente legge sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le funzioni di cui al comma precedente debbono consentire, in relazione alle particolari caratteristiche ed esigenze terapeutiche della malattia mentale, l'erogazione delle prestazioni indicate all'art. 2 della presente legge.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 7.

In fase di prima attuazione della presente legge i responsabili dei presidi, qualora risultino in servizio alla data di entrata in vigore della stessa, si identificano nei dirigenti che già rivestivano la qualifica di direttore degli ospedali psichiatrici di Genova-Quarto e di Cogoleto.

Art. 8.

L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi e presidi extraospedalieri ed ospedalieri per gli interventi di prevenzione, di cura e di riabilitazione relativi alla salute mentale non previsti dalla presente legge sono disciplinati con provvedimenti da adottarsi in conformità al piano sanitario regionale e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Sino all'adozione di tali provvedimenti, l'organizzazione dei servizi e presidi di cui al precedente comma ed in particolare i ricoveri dei soggetti che presentino problemi di malattia in fase acuta sono disciplinati ai sensi della deliberazione della giunta regionale 1° giugno 1978 n. 2070 e della deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 1979, n. 89.

Art. 9.

Gli aspetti sociali connessi all'attività dei presidi di cui alla presente legge sono disciplinati ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 45.

Art. 10.

Ai sensi e nel rispetto del secondo comma dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le limitazioni indicate all'art. 3 per l'ammissione nei presidi sociali e sanitari di cui alla presente legge sono riferite esclusivamente all'assetto organizzativo dei servizi sanitari per la tutela della salute mentale.

I soggetti non ammessi ad usufruire delle prestazioni erogate dai presidi sono assistiti, in relazione alla tipologia ed alle fasi della malattia presentata, dai servizi psichiatrici ospedalieri di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dei servizi territoriali per la tutela della salute mentale esistenti nell'ambito delle unità sanitarie locali.

Art. 11.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 19 maggio 1983

GAMALERO

(4303)

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. 19.

Interpretazione autentica dell'art. 1 e integrazione della legge regionale 29 gennaio 1982, n. 5.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 29 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La disposizione di cui all'art. 3 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10, come risulta sostituito dall'art. 1 della legge regionale 29 gennaio 1982, n. 5, va interpretata nel senso che sono a carico del consiglio regionale gli oneri dei pedaggi relativi alle percorrenze di tratte autostradali comprese nel territorio della regione effettuate dai consiglieri regionali.

Art. 2.

L'ufficio di presidenza del consiglio può stipulare con le società esercenti le tratte autostradali liguri apposite convenzioni per il pagamento differito dei pedaggi di cui al precedente articolo.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 0005 e 0110 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983 che presentano sufficiente disponibilità.

Per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione dei bilanci dei relativi esercizi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 10 giugno 1983

GAMALERO

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. **20.**

Norme per lo svolgimento delle attività di diagnosi e cura della malattia mentale in condizioni di degenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 29 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La presente legge, in considerazione della necessità di garantire un adeguato svolgimento delle attività di diagnosi e cura della malattia mentale in condizioni di degenza ospedaliera, disciplina tali attività nell'ambito della programmazione sanitaria regionale.

Art. 2.

Le attività di diagnosi e cura della malattia mentale in condizioni di degenza sono svolte dai servizi psichiatrici degli stabilimenti ospedalieri delle unità sanitarie locali in attuazione dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Tali attività si esplicano, altresì, ove ricorrano le condizioni di legge per il trattamento sanitario obbligatorio e volontario, presso il servizio psichiatrico ospedaliero, nella clinica psichiatrica dell'Università degli studi e nell'ospedale Galliera di Genova convenzionati ai sensi dell'art. 39 e dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma precedente, la Regione e le unità sanitarie locali n. 13 — Genova 4° e n. 12 — Genova 3°, per quanto di rispettiva competenza, dovranno prevedere che la clinica psichiatrica dell'Università e l'ospedale Galliera utilizzino per lo svolgimento delle attività indicate nel presente articolo, venti posti letto ciascuno, salve le diverse determinazioni adottate in base all'autonomia convenzionale di tali enti.

Art. 3.

I servizi psichiatrici di diagnosi e cura degli stabilimenti ospedalieri utilizzano, per i fini di cui alla presente legge, il numero di posti-letto a fianco di ciascuno indicati:

Unità sanitaria locale n. 1 — Ventimigliese: stabilimento ospedaliero di Bordighera - posti letto 20;

Unità sanitaria locale n. 3 — Imperiese: stabilimento ospedaliero di Imperia - posti letto 20;

Unità sanitaria locale n. 7 — Savonese: stabilimento ospedaliero di Savona - posti letto 20;

Unità sanitaria locale n. 9 — Genova I: stabilimento ospedaliero di Sestri Ponente - posti letto 20;

Unità sanitaria locale n. 11 — Genova II: stabilimento ospedaliero di Sampierdarena - posti letto 20;

Unità sanitaria locale n. 13 — Genova IV: stabilimento ospedaliero di San Martino - posti letto 20;

Unità sanitaria locale n. 18 — Tigullio Orientale: stabilimento ospedaliero di Chiavari - posti letto 20;

Unità sanitaria locale n. 19 — Spezzino: stabilimento ospedaliero di La Spezia - posti letto 20.

Art. 4.

Lo svolgimento delle attività di diagnosi e cura nei servizi di cui all'art. 2 della presente legge è assicurato di norma, da un primario, un aiuto, due assistenti e da diciotto unità di personale infermieristico, di cui una con il profilo professionale di operatore professionale di prima categoria.

Le unità sanitarie locali, nel rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa, organizzano all'interno dei servizi turni di lavoro che garantiscano la continuità dell'assistenza medica nell'intero arco della giornata.

Art. 5.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno individuati con legge regionale i presidi e i servizi extraospedalieri che, unitamente ai servizi di cui al precedente art. 2, costituiscono le strutture dipartimentali per la salute mentale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 10 giugno 1983

GAMALERO

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. **21.**

Disposizioni in ordine all'inquadramento del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 29 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato contemplato nell'art. 6 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 4, riguardante gli iscritti nelle graduatorie uniche regionali istituite con la predetta legge, decorrerà dal 4 febbraio 1982, data di immissione nelle graduatorie stesse.

Il periodo di servizio reso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene, all'atto dell'immissione in ruolo, riconosciuto agli effetti della progressione economica.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti allocati agli appositi capitoli di bilancio riferiti ai rispettivi esercizi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 10 giugno 1983

GAMALERO

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. **22.**

Interventi straordinari per lo sviluppo dell'olivicoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 29 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità della legge

La regione Liguria con la presente legge promuove interventi straordinari nel settore dell'olivicoltura per il recupero della validità tecnico-economica degli oliveti nelle aree olivicole a più elevata capacità produttiva.

Dette aree sono delimitate dalle comunità montane e dai consorzi dei comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura, di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, in coerenza con le indicazioni dei rispettivi piani e programmi di sviluppo agricolo, sentite le associazioni di produttori olivicoli costituite ai sensi del regolamento CEE n. 1360 del 19 giugno 1978 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674, nonchè le organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 2.

Specificazione degli interventi

Gli interventi di cui al primo comma dell'art. 1, attengono a:

a) il miglioramento e la razionalizzazione delle operazioni colturali;

b) la meccanizzazione;

c) la difesa fitosanitaria;

d) la sistemazione del terreno, ivi compresi la costruzione e il riattamento dei muretti a secco;

e) il diradamento e le operazioni di potatura straordinaria di miglioramento e di risanamento;

f) i reinnesti con varietà selezionate.

Art. 3.

Destinatari degli interventi

Intervenuta la delimitazione delle aree olivicole a più elevata capacità produttiva, possono presentare alle comunità montane ed ai consorzi dei comuni competenti domanda per gli interventi elencati all'art. 2:

a) i coltivatori diretti, singoli o associati, le cooperative agricole ed i loro consorzi, nonchè gli imprenditori agricoli a titolo principale di cui all'art. 5 della legge regionale 6 ottobre 1977, n. 4;

b) i proprietari e i conduttori di oliveti che non rientrano fra i soggetti di cui alla lettera *a)*.

Art. 4.

Programmi in intervento: modalità di approvazione

Le comunità montane ed i consorzi dei comuni, sulla base delle domande presentate a norma dell'art. 3, adottano programmi di intervento, ciascuno riguardante una superficie non inferiore a 20 e non superiore a 50 ettari, e trasmettono gli stessi alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.

La giunta regionale, entro novanta giorni dal loro ricevimento, approva e finanzia i programmi di intervento nei limiti delle disponibilità di bilancio, tenuto conto:

a) delle più elevate capacità produttive medie risultanti dai singoli programmi;

b) del maggior grado di concentrazione degli interventi nelle singole aree interessate dai programmi;

c) della distribuzione dei programmi nell'ambito del territorio regionale.

Art. 5.

Concessione dei contributi

Le comunità montane ed i consorzi dei comuni, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, concedono contributi, in conto capitale con priorità ai soggetti indicati alla lettera *a)* dell'art. 3, nella misura del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevata all'80 per cento nei territori montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e nelle zone depresse e svantaggiate riconosciute tali ai sensi dell'art. 1 della legge 22 luglio 1965, n. 614.

La misura del contributo è ridotta rispettivamente al 50 e 50 per cento nei confronti dei soggetti indicati alla lettera *b)* dello stesso art. 3.

Art. 6.

Indennizzo per mancata produzione

Ai soggetti di cui alla lettera *a)* dell'art. 3 che, nell'ambito dei programmi di cui all'art. 4, procedono alla ristrutturazione degli oliveti mediante ringiovanimento e/o trasformazione dei vecchi impianti, le comunità montane ed i consorzi dei comuni concedono, a titolo di indennizzo per mancato reddito, un contributo «una tantum» di L. 500.000 per ettaro di oliveto in coltura specializzata, fino ad un massimo di L. 2.000.000, a condizione che:

a) la incidenza della produzione olivicola sulla produzione lorda vendibile aziendale non sia inferiore al 30 per cento;

b) almeno la metà della superficie olivetata venga ristrutturata.

Art. 7.

Promozione dell'associazionismo fra operatori specializzati in olivicoltura

Le comunità montane ed i consorzi dei comuni, sentite le associazioni di produttori olivicoli costituite ai sensi del regolamento CEE n. 1360 del 19 giugno 1978 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674, nonchè le organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale, promuovono la costituzione di associazioni e/o cooperative fra operatori specializzati nelle pratiche colturali degli oliveti.

Alle predette associazioni e/o cooperative sono concessi contributi in conto capitale nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta per la loro costituzione e prima organizzazione nonchè per l'acquisto di attrezzature per le operazioni di potatura, di raccolta meccanica e di difesa fitosanitaria.

Art. 8.

Funzioni relative all'abbattimento e reimpianto di alberi di olivo

Le funzioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 «Divieto di abbattimento di alberi di olivo» così come modificato dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144 e dagli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, attribuite alla Regione a norma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalle comunità montane e dai consorzi di comuni.

Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 «Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati». Per il finanziamento delle spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si applica l'art. 16, lettera *b)*, della legge regionale n. 45/1982 citata.

Art. 9.

Delega

Le funzioni che le comunità montane ed i consorzi dei comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura esercitano a norma della presente legge sono ad essi delegate.

Per l'esercizio della delega si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 10.

Norma transitoria

In sede di prima applicazione, i programmi di intervento di cui al precedente art. 4 devono essere presentati alla Regione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota, pari a L. 2.000.000.000, del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto al cap. 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982 ed istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983 dei seguenti capitoli:

Cap. 6755 «Contributi in conto capitale agli olivicoltori per interventi straordinari destinati al recupero della validità tecnico-economica degli oliveti» con lo stanziamento di lire 1.750.000.000 in termini di competenza;

Cap. 6760 « Contributi "una tantum" ai coltivatori diretti per indennizzo di mancata produzione a seguito di ristrutturazione degli oliveti » con lo stanziamento di L. 150.000.000 in termini di competenza;

Cap. 6765 « Contributi in conto capitale a favore di associazioni e cooperative fra operatori specializzati nelle pratiche culturali negli oliveti » con lo stanziamento di L. 100.000.000 in termini di competenza.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 10 giugno 1983

GAMALERO

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1983, n. 23.
Associazionismo dei produttori agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 29 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La presente legge, al fine di favorire la concentrazione dell'offerta di prodotti agricoli e di adeguare la produzione alle esigenze del mercato promuove, in attuazione del regolamento C.E.E. n. 1360/1978 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la costituzione e lo sviluppo delle associazioni di produttori agricoli e delle relative unioni regionali.

Art. 2.

La Regione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 febbraio 1978, n. 13, riconosce le associazioni di produttori agricoli e le relative unioni regionali, costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei, in possesso dei requisiti di cui ai regolamenti C.E.E. n. 1360/1978 e n. 2083/1980 e alla legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Condizioni per il riconoscimento di cui al comma precedente sono:

a) per le associazioni di produttori:

1) che abbiano la sede legale nel territorio regionale;

2) che almeno due terzi dei soci delle associazioni siano conduttori di aziende agricole situate in Liguria;

3) che più della metà della produzione immessa sul mercato provenga dalla Liguria;

b) per le unioni regionali:

che siano costituite esclusivamente di associazioni riconosciute ai sensi della presente legge.

Art. 3.

Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo precedente le associazioni di produttori e le relative unioni devono presentare domanda alla giunta regionale corredata dalla seguente documentazione:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto redatto in conformità al regolamento (CEE) n. 1360/1978 ed alla legge 20 ottobre 1978, n. 674;

2) elenco aggiornato degli associati in estratto autentico del libro sociale;

3) attestazione del possesso della qualifica di produttore agricolo dei singoli associati ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1360/1978;

4) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione o dell'unione relativa alle dimensioni socio-economiche possedute che devono essere conformi a quanto previsto dal regolamento C.E.E. n. 2083/1980.

Entro tre mesi dalla presentazione della domanda, la giunta regionale decide in merito alla concessione o meno del riconoscimento.

Il diniego del riconoscimento deve essere motivato e comunicato al legale rappresentante dell'associazione o dell'unione.

Art. 4.

Le associazioni di produttori e le relative unioni regionali, riconosciute ai sensi della presente legge, vengono iscritte in apposito albo regionale.

Art. 5.

Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1360/1978 ed alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, nonchè il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sull'attività svolta dalle associazioni e dalle relative unioni iscritte nell'albo di cui all'articolo precedente.

A tal fine le associazioni e le relative unioni sono tenute a trasmettere alla giunta regionale, entro quindici giorni dall'adozione, le deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi nonché quelle di cui all'art. 2, secondo comma, punto 4, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Art. 6.

Le associazioni di produttori e le relative unioni iscritte all'albo regionale hanno l'obbligo di tenere le seguenti scritture contabili:

a) libro giornale;

b) libro degli inventari;

c) libro degli associati, nel quale devono essere indicati:

1) per le associazioni:

le generalità di ciascun associato, i terreni o gli allevamenti da lui condotti e destinati alle produzioni che interessano l'attività delle associazioni;

2) per le unioni:

il numero degli associati organizzati da ciascuna delle associazioni aderenti.

Nel libro devono essere altresì riportate tutte le successive variazioni degli elementi di cui ai numeri 1) e 2);

d) i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni degli organi dell'associazione o dell'unione;

e) il registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate annualmente le quantità di prodotto immesse sul mercato, tramite l'associazione, da parte dei produttori agricoli associati ovvero, per le unioni, dal complesso degli associati ad ogni associazione aderente.

Nello stesso registro vanno inoltre annotate le quantità di prodotto ritirate dal mercato o ammassato o stoccato sulla base della vigente normativa.

Art. 7.

Nei casi indicati nell'art. 8 del regolamento (CEE) numero 1360/1978 e dell'art. 4 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la giunta regionale, previa diffida e sentito il parere del comitato previsto dal successivo art. 8, dispone la revoca del riconoscimento con provvedimento motivato.

Contro il provvedimento di revoca è ammesso ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Al ricorso in opposizione si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 8.

E' istituito il comitato regionale delle unioni regionali di produttori agricoli.

Il comitato, nominato con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica tre anni ed ha il compito di:

1) coordinare l'attività delle unioni riconosciute;

2) formulare pareri sulle iniziative delle associazioni di produttori agricoli e delle relative unioni riconosciute con particolare riferimento alle attività di cui ai punti 4), 7), 8), 9) e 10) dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674;

3) formulare pareri, oltreché nei casi previsti dalla presente legge, ogni qualvolta il presidente della giunta regionale ne faccia richiesta.

Art. 9.

Il comitato di cui all'articolo precedente è composto dai rappresentanti designati dalle unioni regionali riconosciute ed è integrato ai sensi dell'art. 11 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Ciascuna unione può designare da uno a tre membri in proporzione al numero dei produttori delle associazioni aderenti.

Con apposito regolamento regionale verranno stabilite le modalità per il funzionamento del comitato.

Per il rimborso spese ai componenti di detto comitato si applicano le norme di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 10.

La giunta regionale, al fine di favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo delle associazioni e delle unioni, concede, per i tre anni successivi alla data del riconoscimento, i contributi previsti dall'art. 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, in conformità di quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2084/1980.

La giunta regionale, sulla base dei programi e delle spese previste nel bilancio preventivo, è autorizzata ad anticipare fino al cinquanta per cento del contributo spettante ai sensi del precedente comma.

Art. 11.

A norma dell'art. 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la giunta regionale, sentito il comitato di cui al precedente articolo 8, concede contributi per l'attuazione, da parte delle associazioni di produttori agricoli e delle relative unioni, di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore per la quale sono riconosciute.

Le relative domande debbono essere corredate del programma di attività.

Art. 12.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi provenienti dalle assegnazioni deliberate dal CIPAA in base a quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Art. 13.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge si rinvia al regolamento (CEE) n. 1360/1978 e alla legge 20 ottobre 1978, n. 674.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 10 giugno 1983

GAMALERO

(4304)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832160)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi ai concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.